

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ING. LUIGI BAZZI E MADRE IDA" – POLCENIGO (PN)

Art. 1 – Origine – denominazione - sede

1. La Fondazione denominata "Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida", con sede in Polcenigo, che trae origine dall'atto di ultima volontà dell'ing. Bazzi in data 12.10.1950, pubblicato il 14.9.1951 a rogito dr. Gino Voltolina, notaio in Venezia, al n. 24565 di repertorio, viene trasformata in Persona giuridica di diritto privato, ai sensi della Legge Regionale 11.12.2003 n. 19 e successive modifiche, con la denominazione **Fondazione "Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida"**, con sede in Polcenigo.
2. La Fondazione è ente del terzo settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, L'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Autonomia – scopi

1. La Fondazione opera prevalentemente nel campo socio-assistenziale e non ha fini di lucro. La Fondazione persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I suoi settori di intervento rientrano nelle previsioni dell'art. 5, lettere a), d), e), f), i), k), q), u), del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. La Fondazione, nell'ambito della propria autonomia, può porre in essere tutti gli atti ed i negozi funzionali al perseguimento dei propri fini istituzionali e in particolare, la Fondazione può collaborare con altre fondazioni, nonché con enti locali e con altri enti pubblici e privati.
- 3 bis. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità istituzionali. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chiunque, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.
4. Gli scopi della Fondazione sono principalmente:
 - A) Assistenza, sia in forma diretta che indiretta, alle categorie dei mutilati, invalidi, orfani di guerra o loro eredi fino al primo grado, aventi cittadinanza italiana e residenti nel Comune di Polcenigo, mediante: **a1)** erogazione diretta agli interessati di contributi in denaro o in generi alimentari; **a2)** erogazione di contributi in denaro ad enti che rappresentano le suddette categorie o ad enti pubblici e privati; contributi destinati all'assistenza all'infanzia ed inerenti anche le strutture di accoglienza e/o i servizi ad essa erogati;
 - B) Erogazione contributi ad enti pubblici o privati nonché ad associazioni che organizzino eventi e manifestazioni di tipo socio-culturale o che abbiano come scopo l'aggregazione dei cittadini di Polcenigo;
 - C) Altre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, risultanti da vincoli di destinazione patrimoniale apposti da donanti e testatori.
- 4 bis. Per quanto riguarda mutilati, invalidi e orfani di guerra di cui al precedente 4° comma lettera A), si fa riferimento al periodo bellico fino alla fine della seconda guerra mondiale.
5. Con apposito regolamento interno verranno previsti modalità, criteri e requisiti soggettivi e oggettivi per poter usufruire dei contributi e dell'assistenza previsti nel precedente comma 4.

Art. 3 – Patrimonio – mezzi – attività

1. I beni della Fondazione sono costituiti da:
 - a) Lascito dei poderi Colle di San Floriano comprendenti anche il Colle dei Mori, e Masaret così come catastalmente distinti nell'allegato A del presente Statuto;
 - b) Beni mobili e immobili;
 - c) Beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di liberalità;
 - d) Entrate patrimoniali e proventi del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente;
 - e) Contributi da enti e privati;

- f) Elargizioni e/o donazioni.
 - g) Proventi da raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
2. Il patrimonio della Fondazione è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti ed elargizioni non vincolate all'erogazione, nonché mediante la capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura annuale dell'esercizio finanziario.
 3. La Fondazione può impiegare le risorse di cui ha disponibilità per finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.
 4. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni pubblici o privati avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
 5. Eventuali dismissioni di beni devono indicare contestualmente le modalità di reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni o valori mobiliari più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
 6. L'attività della Fondazione si coordina con gli interventi e politiche socio-assistenziali del Comune di Polcenigo e persegue la collaborazione con ogni altro soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro, operante nel settore socio-assistenziale e culturale.
 7. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o altri enti del Terzo Settore così come individuati dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo preposto alla liquidazione dell'ente. In mancanza di delibera dell'organo amministrativo il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi di amministrazione della Fondazione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente.
2. Costituisce organo di controllo della Fondazione il Sindaco unico.

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione: Composizione – Nomina – Durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Consiglieri, compreso il Presidente:
 - a) Tre vengono designati dalle Associazioni di categoria beneficiarie;
 - b) Tre nominati dal Consiglio Comunale di Polcenigo e scelti tra cittadini residenti nello stesso Comune;
 - c) Il settimo Consigliere è di diritto l'Assessore all'assistenza del Comune di Polcenigo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica dal giorno di insediamento che avviene in apposita seduta convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è di anni cinque a partire dalla data di insediamento. I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati senza interruzione. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono comunque in carica fino a quando non venga provveduto alla nomina dei loro successori. Per quanto riguarda i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al 1° comma – lett. b) del presente articolo, la durata della carica termina con la fine del mandato del Consiglio Comunale di Polcenigo che ha provveduto alla loro nomina. Per quanto riguarda il settimo Consigliere di diritto di cui al 1° comma – lett. c) del presente articolo, la durata della carica termina con la fine del mandato di Assessore rivestita nel Comune di Polcenigo. Resta comunque fermo che gli eventuali surroganti durano in carica sino alla normale scadenza del Consiglio originariamente nominato.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da Enti pubblici e da Fondazioni che aderiscano alla Fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie, fermo restando che l'intero Consiglio abbia al massimo un numero di nove componenti.
3. Nel Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentati ambedue i generi.

4. Le funzioni di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su proposta anche di un solo componente o su segnalazione del Sindaco del Comune di Polcenigo.
6. I Consiglieri decaduti, revocati, dimissionari o che per qualsiasi altro motivo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, vengono surrogati, entro il termine di trenta giorni, con altri Consiglieri, nominati sempre con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4. Questi ultimi durano in carica sino alla normale scadenza del Consiglio originariamente nominato.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione - Incompatibilità

1. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di dirigente dei servizi socio – assistenziali di comune e provincia dove insiste la Fondazione.
2. Non può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione:
 - a) L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi alla Fondazione;
 - b) Il dipendente della Fondazione ovvero il prestatore d'opera nei confronti della Fondazione;
 - c) Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con la Fondazione;
 - d) Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso la Fondazione e non ha ancora estinto il debito;
 - e) Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Fondazione, è stato legalmente messo in mora;
 - f) Colui che ha subito condanna passata in giudicato per frode patrimoniale, per reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero per altri delitti per i quali gli sia stata comminata pena non inferiore ai tre anni di reclusione;
 - g) Colui che sia destinatario di misura interdittiva prevista dalla normativa antimafia;
 - h) Gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chiunque sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2, il Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del Sindaco del Comune di Polcenigo, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni, e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.
4. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, suoceri e genero o nuora.
5. Il divieto di cui al precedente comma 4 si estende ai conviventi facenti parte del medesimo nucleo familiare.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione – Competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione compete:
 - a) La nomina del Presidente;
 - b) La nomina del Vice-Presidente;
 - c) La nomina del Segretario;
 - d) Stabilire le modalità di conduzione e gestione dei poderi costituenti il Lascito e del patrimonio in genere;
 - e) Stabilire modalità, criteri e assegnazione dei fondi ed in genere circa le rendite della Fondazione;
 - f) L'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - g) L'approvazione dello Statuto e le modifiche statutarie;
 - h) L'approvazione dei regolamenti interni;

- i) L'approvazione dei progetti di lavori da realizzarsi per incrementare o modificare il patrimonio immobiliare;
- j) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- k) Le convenzioni con altri enti pubblici o privati;
- l) L'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- m) La contrazione di mutui;
- n) Le decisioni, in genere, che interessano la Fondazione.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione – Convocazioni – Validità delle sedute – Deliberazioni-Verbalizzazione

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno:
 - a) Una per deliberare il Bilancio di previsione;
 - b) L'altra per deliberare il Conto consuntivo.
2. Lo stesso si riunisce poi in qualsiasi periodo dell'anno su determinazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.
3. L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente. Lo stesso ha il potere discrezionale di garantire la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
4. L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno tre giorni prima della data della seduta e deve contenere l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare. In caso di seduta urgente è sufficiente che la notifica venga fatta almeno ventiquattro ore prima.
5. La riunione del Consiglio su richiesta di almeno due Consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da discutere, deve aver luogo entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno i componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero dei presenti, alla seconda convocazione, che avrà luogo almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Tale divieto comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
8. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Per quanto riguarda le dismissioni e/o i contratti di compravendita di beni immobili, le deliberazioni ad essi inerenti devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o appello nominale, o segrete. Le deliberazioni concernenti persone vanno adottate a scrutinio segreto.
10. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive con il Presidente o chi presiede l'adunanza.
11. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare su un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Art. 9 – Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
2. Rimane in carica per cinque anni, come gli altri componenti il Consiglio, e può essere rieletto.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
4. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Fondazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura e verifica l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
 - d) cura l'attuazione della gestione operativa della Fondazione, ne promuove e ne coordina l'attività, cura l'amministrazione ordinaria sottoscrivendo autonomamente tutti gli atti e i

contratti ad essa inerenti. Il Presidente, su specifico mandato del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ad altri componenti del Consiglio stesso;

- e) rappresenta la Fondazione in giudizio, sia come attore che come convenuto; promuove davanti all'Autorità giudiziaria, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- f) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna deliberati dal Consiglio;
- g) stipula i contratti di affittanza e di conduzione dei poderi, deliberati dal Consiglio;
- h) vigila sulla conduzione dei fondi e immobili locati o concessi in uso.

Art. 10 – Il Vicepresidente

- 1. Il Vice-Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Art. 10 bis – Organo di controllo

- 1. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, è nominato un organo di controllo monocratico nella figura di un Sindaco, regolarmente iscritto nell'apposito albo dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco i soggetti interdetti, inabilitati, falliti e chiunque sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che rientrano in una delle fattispecie previste dall'art. 2399 del codice civile.
- 2. Il Sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sulla corretta amministrazione dell'ente, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo corretto funzionamento. Ha compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.
- 3. La nomina del Sindaco è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede nella seduta di insediamento. Con la medesima deliberazione di nomina, o con delibera assunta nella seduta immediatamente successiva, è determinato il compenso del Sindaco nel rispetto dei limiti di legge. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Sindaco può essere disposta in via sostitutiva dal Comune di Polcenigo.
- 4. La durata del mandato del Sindaco coincide con quella dei Consiglieri di nomina comunale e termina pertanto con la fine del mandato del Consiglio Comunale di Polcenigo a sensi dell'art. 1, primo comma, sesto periodo, del presente Statuto.
- 5. Il Sindaco ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e di ricevere l'avviso di convocazione nello stesso termine previsto per i Consiglieri. Gli schemi di bilancio di previsione e di conto consuntivo sono sottoposti all'esame del Sindaco preventivamente alla convocazione della seduta del Consiglio prevista per la loro approvazione.
- 6. Qualora, per due esercizi consecutivi, si verifichi il superamento di due dei limiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, il Sindaco assumerà anche la funzione della revisione legale dei conti.

Art. 11 – Mozione di sfiducia

- 1- Il Presidente o il Vice-Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 2- La mozione di sfiducia, debitamente motivata, deve essere sottoscritta da almeno tre Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
- 3- Nella stessa seduta in cui viene approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o del Vice-Presidente, il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui ai precedenti articoli 9 e 10,

provvede alla nomina di un nuovo Presidente o di un nuovo Vice-Presidente in sostituzione di chi è stato sfiduciato.

Art. 12 – Il Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di un curriculum personale che ne evidenzia la capacità e l'esperienza professionale e tecnica.
2. L'incarico del Segretario è regolato da un contratto d'opera professionale.
3. La durata del contratto deve essere determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
4. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con compiti propositivi e con parere consultivo, curandone la redazione dei verbali, che sottoscrive con il Presidente o chi presiede la seduta.
5. La sottoscrizione degli atti deliberativi conferisce agli stessi forma legale ed ufficiale. I verbali e le delibere del Consiglio di Amministrazione sono raccolti in apposito registro accessibile ai Consiglieri ed al Sindaco.
6. Il Segretario assiste gli organi della Fondazione nell'assunzione e nell'esecuzione delle rispettive deliberazioni e cura la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria della Fondazione.

Art. 13 – Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione ha natura privatistica.

Art. 14 – Collaborazioni esterne

1. Per le finalità statutarie la Fondazione si avvale, anche a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti e altre forme previste dalla legge.
2. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità possono essere instaurate per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 15 – Bilancio di Previsione Annuale

1. La Fondazione adotta annualmente il Bilancio di Previsione Annuale.
2. Il Bilancio di Previsione Annuale deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento.
3. Assieme al Bilancio annuale viene deliberata una relazione atta ad illustrare, per programmi, gli stanziamenti previsti nell'entrata e nella spesa.

Art. 16 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è redatto in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 17 – Servizi di incasso e pagamento

1. La Fondazione si avvale di uno o più istituti bancari per l'esercizio delle funzioni di incasso delle somme ad essa spettanti e dei pagamenti da essa dovuti. La scelta degli istituti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base a criteri di convenienza economica e di funzionalità operativa. Le funzioni di cui al presente comma possono essere svolte anche in modalità telematica.

2. L'esecuzione delle disposizioni di pagamento spetta al Presidente, che può delegare, in via generale o per oggetti determinati, un altro dei componenti il Consiglio e/o il Segretario. La delega deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio e deve essere comunicata all'Istituto bancario incaricato delle operazioni.
3. I pagamenti delle somme devono essere disposti nei limiti delle previsioni di spesa delle singole voci del bilancio di previsione ovvero della deliberazione consiliare che dispone o autorizza la spesa medesima.
4. Le rate di ammortamento mutui, i contributi previdenziali, i corrispettivi delle utenze ed in generale tutte le spese di carattere periodico e ricorrente possono essere oggetto di addebito automatico da parte dell'Istituto bancario incaricato del pagamento.

Art. 18 – Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti a titolo oneroso, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, la Fondazione, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, e ove possibile secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale o del codice civile.

Art. 19 – Erogazione beneficenza – Fondo di riserva

1. All'assistenza in favore delle categorie beneficiarie verranno destinati i redditi netti derivanti dai canoni di locazione o rendite o frutti ricavabili dagli immobili di proprietà della Fondazione, nonché derivanti da rendite finanziarie.
2. Il Consiglio di amministrazione dovrà tuttavia, da detti redditi, provvedere alla costituzione di un fondo di riserva per le opere di straordinaria manutenzione degli immobili e per ogni opera di trasformazione agraria. Sul fondo di riserva dovrà confluire una percentuale di almeno il cinque per cento dei redditi di cui al precedente comma 1, sempre che il risultato di gestione lo consenta.

Art. 20 – Conduzione fondi

1. Gli immobili in gestione alla Fondazione saranno di norma locati in base a quanto previsto dalle norme del Codice Civile nonché in base a norme speciali di settore.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o per sua delega un membro del Consiglio, con l'assistenza di un Tecnico abilitato, periodicamente, ed in ogni caso almeno annualmente, ispezionerà i fondi e gli immobili per il controllo dell'osservanza da parte del conduttore delle buone norme di coltura dei fondi e della conservazione degli immobili.

Articolo 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di fondazioni enti del terzo settore contenuta nel Codice del Terzo Settore approvato con d.lgs. n. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi.

VISTO: IL PRESIDENTE